



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Deliberazione di Giunta Municipale

N. 106 Del 28/11/2025	OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027 GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 51/2025
--------------------------	---

L 'anno **Duemilaventicinque**, addì ~~28/11/2025~~ del mese di **Novembre** alle ore **13,30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Presenti Assenti

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) Sig. Luigi Nigrelli | Sindaco |
| 2) Sig.ra Teresa Delisi | Vicesindaco |
| 3) Sig. Mario Pavone | Assessore |
| 4) Sig. Davide Iacono | Assessore |
| 5) Sig. Grado Giuseppe | Assessore |

P	-
P	-
P	-
P	-
P	-

Assume la presidenza il Rag. Luigi Nigrelli Sindaco del Comune, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida.

Il Sindaco constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Dato atto che la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs. 267/2000. del tenore che precede;

Dato atto che la proposta di deliberazione come presentata e munita del parere del Revisore dei Conti Dott. Mario Patrizio Mellina n. 39 del 25/11/2025, agli atti del Comune prot. n. 9032 del 26/11/2025;

Viste le leggi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

Ritenuto pertanto di dovere approvare la proposta senza alcuna variazione;

Attesa la propria competenza a adottare il presente atto.

DELIBERA

APPROVARE la proposta n. 110 del 24/11/2025 a firma del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa che allegata alla presente ne diviene parte integrale e sostanziale.

☒ Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza a provvedere.



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 110 del 21-11-2025

Redatta su iniziativa: ☐ DEL SINDACO ☐ D'UFFICIO

OGGETTO: Modifica del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 già approvato con deliberazione di G.M. di n. 51/2025.

Il Segretario Comunale

PREMESSO CHE:

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, all'art. 6, primo comma, stabilisce che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";
- il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che "In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";
- con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 ha definito i contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, la struttura e le modalità redazionali, secondo lo schema allegato al Decreto medesimo, disponendo modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (art.1);
- il medesimo il Decreto ha disposto, all'art. 11, che negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta;

DATO ATTO che

- la sottosezione 3.3 del sopra richiamato PIAO 2025/2027, approvato con delibera di G.C. n° 51 del 13.06.2025, comprende il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026, il Calcolo delle capacità assunzionali ai sensi del DM 17 Marzo 2020, il Piano assunzionale e la dotazione organica, unitamente al parere dei revisori;
- che l'Amministrazione Comunale intende assumere nel 2025 n. 2 per Funzionari E.Q. e n. 6 per Operatori Esperti;
- l'articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, prevede, in via transitoria e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis- terzo periodo-, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di progressioni tra le aree nel rispetto di specifici requisiti e limiti finanziari;
- in particolare viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno ed in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza, finanziando le progressioni stesse con le risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari anno 2018;
- il ricorso alle procedure transitorie di cui all'art. 13, co. 6, 7 e 8 del CCNL "Funzioni locali" del 16.11.2022. mediante finanziamento attinto solo dallo 0,55% del monte salari, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 234 del 30 dicembre 2021, consente all'ente, nella programmazione delle progressioni tra le aree, di derogare al principio di garantire la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno;
- le progressioni economiche tra le aree previste dalla presente deliberazione saranno finanziate con le risorse di cui all'articolo 13, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 corrispondenti allo 0,55% del monte salari anno 2018;
- che la capacità assunzionale è stata ricalcolata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2024, giusta deliberazione di C.C. n. 23 del 05/08/2025;

RILEVATO:

- che i nuovi posti sopra specificati, n. 2 per Funzionari E.Q. e n. 6 per Operatori Esperti, l'Amministrazione intende coprirli ricorrendo alla progressione verticale in deroga;
- che le risorse disponibili derivanti dallo 0,55% del monte salari 2018 ammontano ad € 6.440,73;
- che l'utilizzo dello 0,55% del monte salari 2018 impegna stabilmente le risorse finanziarie, sia per l'anno in cui avviene la progressione che per gli anni successivi;
- che l'Amministrazione intenderebbe avviare n. 8 progressioni verticali in deroga, di cui n. 2 per Funzionari E.Q. e n. 6 per Operatori Esperti;
- che per il numero di progressioni verticali che l'Amministrazione intende attivare necessitano risorse complessive pari ad € 6.585,23 e pertanto oltre ad assorbire completamente le risorse derivanti dallo 0,55% del monte salari 2018, ammontanti appunto ad € 6.440,73 necessitano ulteriori € 144,50;
- che le superiori ulteriori risorse pari ad € 144,50 possono essere finanziate dalla capacità assunzionale, stante che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno;

ATTESO che:

- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza di valorizzare le competenze e l'esperienza professionale del proprio personale, offrendo opportunità di crescita professionale in linea con le previsioni contrattuali;

- è volontà dell'Amministrazione procedere alla valorizzazione delle risorse umane interne per la progressione verticale del personale inquadrato nell'Area "Istruttori" verso l'area dei Funzionari e della elevata qualificazione e del personale inquadrato nell'Area "Operatori" verso l'Area degli "Operatori Esperti";
- tenendo conto della disponibilità di budget è stata elaborata la proposta di proposta di modifica al PIAO di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO:

- che con nota in atti del Comune prot. 8846 del 18/11/2025, la superiore proposta di modifica del PIAO veniva trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU aziendali ai sensi dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 5 del CCNL del 16/11/2022;
- con pec del 20/11/2025, in atti del Comune prot. 8927 del 21/11/2025, l'organizzazione sindacale CGIL ha richiesto il confronto previsto dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 5 del CCNL del 16/11/2022;
- che, per quanto sopra, con nota in atti del Comune prot. 8947 del 22/11/2025 veniva convocata la delegazione trattante per il giorno 24/11/2025 alle ore 10:00;
- che espletata la delegazione trattante del 24/11/2025, veniva redatto apposito Verbale ove esplicitamente emerge che *"Le OO.SS. prendono atto della volontà politica come esposta nelle modifiche del PIAO 2025/2027 ma rimangono ferme sulle posizioni rappresentate precedentemente, valutate da un punto di vista di opportunità di crescita professionale di tutti i lavoratori presenti in amministrazione. Pur non di meno si auspica l'avvio immediato delle procedure attuative entro il 31 dicembre del corrente anno. Le OO.SS., ancora una volta, chiedono all'Amministrazione di attivarsi alla variazione contrattuale in aumento delle attuali 20/24 ore ritenute inique a portare avanti tutte quelle che sono le competenze istituzionali rivolte ai cittadini, riconoscendo ai lavoratori la giusta dignità anche in prospettiva pensionistica. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica informa i presenti che è intenzione dell'Amministrazione di incrementare le ore contrattuali dei dipendenti attualmente a 20 ore settimanali per n. 4 ore settimanali, di cui n. 2 ore dal 1° gennaio 2026 e altre n. 2 ore dal 1° gennaio 2027, per allineare tutti i dipendenti a n. 24 ore settimanali."*;

RICHIAMATI:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2025 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 07/05/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della G.C. n° 51 del 13.06.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2025/2027

VISTI:

- la legge 08/06/90, n. 142 e ss.mm.ii. come recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'O.R.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Organo di revisione contabile per i pareri di competenza in merito alla programmazione assuntiva dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, co. 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 33, co. 2 del D.L. n. 34/2019;

ACCERTATA la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi del l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso e specificato,

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

DI APPROVARE la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, integrando lo stesso con la previsione delle assunzioni da coprire mediante progressioni verticali in deroga di cui all'art. 52, co. 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL "Funzioni locali" del 16.11.2022. di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, pertanto, modificare esclusivamente la sottosezione 3.3 - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del PIAO 2025/2027;

DI DISPORRE che il PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.M. n. 51 del 13/06/2025, deve intendersi modificato ed integrato da quanto contenuto, anche nelle premesse, nella presente deliberazione.

DI STABILIRE che le progressioni tra le aree di cui al punto 1, il cui costo complessivo è pari ad € 6.585,23 , saranno finanziate con le risorse di cui all'articolo 13, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022, derivanti dallo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 e pari ad € 6.440,73 mentre per ulteriori € 144,50 saranno finanziate dalla capacità assunzionale, stante che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno;



DI STABILIRE l'incremento delle ore contrattuali dei dipendenti attualmente a 20 ore settimanali per n. 4 ore settimanali, di cui n. 2 ore dal 1° gennaio 2026 e altre n. 2 ore dal 1° gennaio 2027, per allineare tutti i dipendenti a n. 24 ore settimanali;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Organo di revisione contabile per quanto di competenza;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

DI DARE MANDATO al Referente del Portale PIAO Dott. Salvatore Parello, di provvedere alla trasmissione presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

DI DICHIARARE la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile.

<p>Il Sindaco</p>  <p>Comitini, lì _____</p>	<p>Il Redattore / o Il Responsabile del procedimento</p> <p>_____</p> <p>Comitini, lì _____</p>	<p>Il Responsabile Settore</p>  <p>Comitini, lì _____</p>
---	---	--


(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini, lì 24.11.2025

Il Responsabile del Settore II



Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,


Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota _____

Comitini, lì 24.11.2025

La Responsabile del Settore Ragioneria





3.3 - Sottosezione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

(In questa sottosezione è indicata la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali)

Alla data del 31.12.2024, oltre al Segretario Generale titolare della Sede di Segreteria dal 24/01/2017, prestavano servizio n. 38 dipendenti compresi i Responsabili di Settore, tutti a tempo indeterminato e di cui n. 2 unità a tempo pieno, n. 1 a 34 h/sett. e n. 35 unità part-time 20h/sett., così come riassunto nelle seguenti tabelle:

SETTORE I – Amministrativo, Sociale e Demografico				
RESPONSABILE Titolare di P.O.	NOMINATIVI DIPENDENTI	Profilo Professionale	Cat.	Tipo di rapporto
Dott. Salvatore Parello		Istruttore Amm.vo	C	Part time
N. 19 Dipendenti Assegnati	Infuso Melchiorra	Istruttore Amm.vo	C	Part time
	Valenti Rosaria	Istruttore Amm.vo	C	Part time
	Galvano Gaetana	Istruttore Amm.vo	C	Part time
	Licata Tissi Alfonsa	Esecutore	B	Part time
	Di Sciacca Catherine	Operatore	A	Part time
	D'Aleo Provvidenza '68	Operatore	A	Part time
	Licata Rosalia	Operatore	A	Part time
	Profetto Carmelina	Operatore	A	Part time
	Ciraulo Angela	Operatore	A	Part time
	Cuschera Antonina	Operatore	A	Part time
	Varsalona Antonietta	Operatore	A	Part time
	Schillaci Francesca	Operatore	A	Part time
	Infuso Carmelina	Operatore	A	Part time
	Cassaro Margherita	Operatore	A	Part time
	Licata Tissi Francesca	Operatore	A	Part time
	Alongi Salvatrice	Operatore	A	Part time
	Cassaro Maria Luisa	Operatore	A	Part time
	Gucciardo Giuseppina	Operatore	A	Part time
	Pantalema Maria Teresa	Operatore	A	Part time



SETTORE II – Finanziario e Personale

RESPONSABILE Titolare di P.O.	NOMINATIVI DIPENDENTI	Profilo Professionale	Cat.	Tipo di rapporto
Rag. Maria Assunta Grado		Istruttore Amm.vo Contabile	C	Part time
N. 2 Dipendenti Assegnati	Balistreri Filippa Bellacomo Biagia	Istruttore Amm.vo Operatore	C A	Part time Part time

SETTORE III – Tecnico e Gestione del Territorio

RESPONSABILE Titolare di P.O.	NOMINATIVI DIPENDENTI	Profilo Professionale	Cat.	Tipo di rapporto
Ing. Giovanni Gentiluomo		Geometra	C	Full time
N. 17 Dipendenti Assegnati	Contino Rosa	Agente Polizia Munic.	C	Full time
	Iannuzzo Antonella	Istruttore Amm.vo	C	Part time
	Grassagliata Giuseppe	Geometra	C	Part time
	Randisi Margherita	Operatore	A	Part time
	Cuffaro Patrizia	Operatore	A	Part time
	Bellacomo Virginia	Operatore	A	Part time
	Faija Virginia	Operatore	A	Part time
	Di Sciacca Dina	Operatore	A	Part time
	Cipolla Giovanni	Operatore	A	Part time
	Alongi Croce	Operatore	A	Part time
	Biancucci Patrizia	Operatore	A	Part time
	Mula Rosa Antonia	Operatore	A	Part time
	Orlando Pietra	Operatore	A	Part time
	Mistretta Calogera	Operatore	A	Part time
	Randisi Maria Ant.	Operatore	A	Part time
	Ansaldi Angela G.	Operatore	A	Part time
	Ciraulo Cipriano	Operatore	A	Part time

SETTORE IV – Tributi, Attività Produttive e Gestione Economica del Patrimonio

RESPONSABILE Titolare di P.O.	NOMINATIVI DIPENDENTI	Profilo Professionale	Cat.	Tipo di rapporto
Rag. Angela Infantino		Istr. Amm.vo Cont.le	C	Part time
N. 2 Dipendenti Assegnati	D'Aleo Provvidenza '66 Mistretta Isabella	Operatore Operatore	A A	Part time Part time



Il programma triennale del fabbisogno di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Amministrazione ed esprime gli indirizzi e le strategie occupazionali in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

Il programma dei fabbisogni ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Dirigenti. Le esigenze manifestate dalle diverse direzioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente devono essere conciliate con il rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

Le principali fonti normative che regolano il processo di programmazione del fabbisogno di personale sono state da ultimo riformate dal D. Lgs. 75/2017. In attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. q) della legge delega, che stabilisce il principio del *“progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”*.

Nel nuovo impianto riformatore assume una rinnovata centralità lo strumento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale come strumento flessibile per il governo delle politiche occupazionali, con il solo limite della sostenibilità finanziaria e del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica.

Si riportano di seguito le principali disposizioni della normativa vigente in tema di programmazione dei fabbisogni:

L'art. 39 co. 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* il quale dispone che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968”*;

L'art. 91, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che individua l'obiettivo di riduzione programmata delle spese di personale per le Amministrazioni Locali, da perseguire attraverso lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e l'analogo principio di contenimento della spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni pubbliche contenuto nell'articolo 1, co. 1 lett. b) del D. Lgs. 165/2001;

L'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che: *“... allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance”*. Il documento di programmazione indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

L'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017, a norma del quale: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in*



base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter (..)”;

L'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017 “(..)Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.

L'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001 a norma del quale “le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 co. 4”.

L'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prescrive che le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale (...) non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

L'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), secondo cui a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa.

Il quadro dei vincoli assunzionali e della spesa di personale

La vigente normativa, come già anticipato, prevede che non possono procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipo, le Amministrazioni che:

- 1) non hanno conseguito un risultato di competenza non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (art. 1 comma 821 Lg. 30/12/2018 nr. 145);
- 2) a) gli enti sottoposti al patto di stabilità interno non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) b) gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno le cui spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, hanno superato il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- 3) non hanno effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale o situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.);
- 4) non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- 5) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
- 6) non hanno rispettato gli obblighi previsti in materia di certificazione del credito (art. 9 comma 3 bis D.L. 29/11/2008 nr. 185);
- 7) non hanno rispettato gli obblighi previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del



rendiconto di gestione, del bilancio consolidato (art. 9, comma 1 quinquies D.L. 113/2016 come modificato dall'art.1, comma 904 Lg. 145/2018);

Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 1), giova ribadire che, conformemente alle disposizioni abrogative introdotte dalla legge di bilancio 2019, così come specificato nella circolare del 14/02/2019 del MEF nr. 3, a decorrere dall'esercizio 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018 e dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2019. Il Comune di Comitini ha comunque rispettato il pareggio di bilancio, ai fini dei vincoli di finanza pubblica, per l'esercizio finanziario 2023, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto di Gestione 2025.

Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 2), si evidenzia che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non hanno superato il corrispondente ammontare dell'anno 2008, come evidenziato:

spesa personale 2008 € 1.189.060,00

spesa personale 2023 € 852.783,25.

Con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai punti da 3) a 5):

- la ricognizione annuale delle eccedenze ha evidenziato, come attestato da apposite certificazioni prodotte dai Responsabili di P.O. (prot. nn. 4126, 4128, 4129 e 4130 del 23/05/2025), che presso il Comune di Comitini non risultano per l'anno 2025 eccedenze di personale;
- il Comune di Comitini ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità contenuto nel PIAO 2024/2026;
- Con Deliberazione di G.M. n. n. 39 del 15/05/2025 è stato approvato il PIAO 2024/2026, modificato ed integrato con deliberazioni di G.M. n. 63 del 12/09/2024 e n. 81 del 30/10/2024, che nella sottosezione 3.3 Piano Triennale del fabbisogno del personale, esplicita i fabbisogni di personale;

Con riferimento, infine, ai parametri di virtuosità di cui ai punti da 6) e 7), si specifica che l'ente rispetta tali parametri per come si evince dal rendiconto di gestione per l'esercizio 2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 05/08/2025.

Il calcolo della capacità assunzionale 2025 – 2027

In attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. q) della legge delega, che stabilisce il principio del *“progressive superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”*, il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento dei vincoli assunzionali fondati sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, come di seguito meglio specificato.



• L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che *“A decorrere dalla data individuate dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, I relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.”*.

Il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministro dell'Interno ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

In data 8 giugno 2020 è stata emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale che ha fornito puntuali indicazioni applicative relative al citato Decreto attuativo.

La legge di bilancio 2025 con riferimento agli enti locali non ha introdotto modifiche ai vincoli assunzionali, già vigenti da oltre un decennio, e ha mantenuto sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020.

Il sistema di calcolo attualmente vigente garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono tenuti ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale.

La legge di bilancio 2025 con riferimento agli enti locali non ha introdotto modifiche ai vincoli assunzionali, già vigenti da oltre un decennio, e ha mantenuto sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020.

Il sistema di calcolo attualmente vigente garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono tenuti ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale.

A decorrere dall'anno 2025 l'applicazione del DM 17 marzo 2020, relativo alla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, si semplifica, in quanto non sono più previste limitazioni alle percentuali annue di crescita della spesa di personale, ma dovranno essere rispettati esclusivamente i valori soglia determinati per classe demografica.



Calcolo incidenza rispetto al valore soglia

Il Comune di Comitini si colloca nella fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000, per i quali:

- il valore soglia di virtuosità è fissato al **29,50%**
- il valore di soglia di elevata incidenza è fissato al **33,50%**.

La normativa sin qui richiamata è stata da ultimo profondamente incisa da quanto previsto dall'art. 57, comma 3 septies *"Sterilizzazione spese di personale"* del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 che stabilisce l'importantissimo principio per cui le spese di personale finanziate con appositi fondi **non devono essere computate** ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni. In dettaglio si prevede che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (13/10/2020), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, **non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (valori individuati, specificamente per i Comuni, dal DM 17 marzo 2020).**

La Corte dei Conti per la Sicilia con deliberazione n. 50/2022/PAR ha chiarito che le risorse annualmente trasferite dalla Regione ai Comuni siciliani, finalizzate a sostenere la spesa per le retribuzioni dei lavoratori precari stabilizzati ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 75/2017 e delle speciali regole all'uopo fissate dalla legge regionale, a decorrere dal 2021, non rilevano ai fini del calcolo del valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del DM 17 marzo 2020, **limitatamente alle stabilizzazioni effettuate dopo il 13 ottobre 2020.**

Per il Comune di Comitini, avendo concluso la stabilizzazione dei lavoratori precari in data 30/12/2020 le risorse annualmente trasferite dalla Regione finalizzate a sostenere la spesa per le retribuzioni dei lavoratori precari stabilizzati **non devono essere computate** ai fini del calcolo del valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del DM 17 marzo 2020.

Il rapporto percentuale tra la spesa di personale registrata nell'esercizio 2023 e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione si attesta al **15,55%** come risulta dalla seguente tabella:

ENTRATE CORRENTI	2022	2023	2024	MEDIA
TITOLO 1	768.298,49	797.267,35	758.720,98	774.762,27
TITOLO 2	1.493.520,36	1.436.520,81	1.443.273,37	1.457.771,51
TITOLO 3	51.754,41	62.936,24	45.793,33	53.494,66
TOTALE	2.313.573,26	2.296.724,40	2.247.787,68	2.286.028,45
MEDIA				2.286.028,45
FCDE				478.292,23
VALORE ENTRATA				1.807.736,22
SPESA PERSONALE 2023 <i>al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato</i>				281.046,80
PERCENTUALE art. 4 D.M. 17/03/2020 <i>(rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto del FCDE)</i>				15,55%



Tale percentuale **risulta inferiore** sia al valore soglia di bassa incidenza della spesa di personale (**29,50%** che al valore di soglia di elevata incidenza (**33,50%**);

Il Comune di Comitini, essendo collocato **al di sotto** del valore soglia come definito dall' art. 6 del D.M. 17 marzo 2020, non è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, sino al conseguimento nell'anno **2025** del predetto valore soglia, applicando un turn-over inferiore al 100%.

Il buon andamento dell'amministrazione dell'Ente si ispira alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, al miglioramento della produttività individuale e collettiva e a criteri di economicità e funzionalità. Per esigenze operative, di servizio e di pubblico interesse, carico di lavoro e responsabilità, appare opportuno modificare il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo parziale, incrementando l'orario di lavoro settimanale da 20 a 22 ore. Pertanto, al fine di perseguire il miglioramento dei servizi resi al cittadino, nel corso del corrente anno si procederà ad una mera elevazione dell'orario di lavoro settimanale da 20 a 22 ore per il personale in questione, compatibilmente ai vincoli di bilancio. Prospetticamente si persegue la modifica contrattuale del rapporto di lavoro dall'anno 2026 in avanti.

Nel corso del 2025 si procederà a reclutamento di personale e nello specifico di n. 1 Assistente Sociale con risorse eterofinanziate di cui al Fondo Povertà del Distretto Socio Sanitario D1 di Agrigento. L'Assistente Sociale sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di anni 2, fermo restando il pieno rispetto dell'importo finanziato.

A ciò va ad aggiungersi la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 75/2023 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/2024, come modificato e integrato dall'art. 10 della l.r. n. 17/2025, del rimanente personale ASU che consta di n. 3 unità, che da più di venti anni presta attività di supporto presso il Comune di Comitini e ha consentito e consente il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Il personale sarà stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) come segue:

- n. 2 lavoratori con inquadramento nell'area istruttori con qualifica professionale di istruttore Amministrativo
- n. 1 lavoratore con inquadramento nell'area istruttori con qualifica professionale geometra.

La stabilizzazione dei suddetti lavoratori è operata in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali. Le assunzioni sono eterofinanziate con le risorse di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n. 1/2024, come sostituito dal comma 3 dell'art. 10 della l.r. n. 1/2025, calibrate per l'erogazione di un contributo che prevede una spesa progressivamente decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale più giovane di età andrà in pensione. L'ammontare massimo del contributo annuale, comprensivo di ogni onere, imposta, etc., per ciascun lavoratore ASU stabilizzato nella ex categoria C, oggi area Istruttori, è pari a € 22.454,00. Come detto le assunzioni sono effettuate in sovrannumero, per coprire posti extra dotazione organica, per cui non potranno essere effettuate assunzioni di personale nella stessa area e nello stesso profilo fino a che tali soprannumerari non saranno riassorbiti.



Inoltre l'Amministrazione Comunale intende assumere nel 2025 n. 2 Funzionari E.Q. e n. 6 Operatori Esperti. In tal senso, riconoscendo l'importanza di valorizzare le competenze e l'esperienza professionale del personale e volendo offrire opportunità di crescita professionale in linea con le previsioni contrattuali, intende procedere alla valorizzazione delle risorse umane interne sfruttando le norme previste dall'articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, che prevede, in via transitoria e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis- terzo periodo-, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il ricorso alle superiori meglio definite procedure transitorie di cui all'art. 13, co. 6, 7 e 8 del CCNL "Funzioni locali" del 16.11.2022 mediante finanziamento attinto dallo 0,55% del monte salari, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 234 del 30 dicembre 2021, consente all'ente, nella programmazione delle progressioni tra le aree, di derogare al principio di garantire la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno.

A tal riguardo l'Amministrazione prevede attivare la progressione verticale in deroga di n. 2 unità di personale inquadrato nell'Area "Istruttori" verso l'area dei Funzionari e della elevata qualificazione e n. 6 unità di personale inquadrato nell'Area "Operatori" verso l'Area degli "Operatori Esperti".

Le progressioni tra le aree di cui sopra, il cui costo complessivo è pari ad € 6.585,23 , saranno finanziate con le risorse di cui all'articolo 13, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022, derivanti dallo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 e pari ad € 6.440,73 , mentre per ulteriori € 144,50 saranno finanziate dalla capacità assunzionale, stante che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno.

Oltre quanto sopra rappresentato, per le annualità 2026 e 2027, non si prevedono assunzioni.

Infine, nel triennio 2025/2027 si prevede il pensionamento di un dipendente inquadrato nell'area degli operatori, con qualifica operatore generico.



COMUNE DI COMITINI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – 2025-2027 –

SETTORE FUNZIONALE	Cat.Prof	Profilo Profess.	Posti Dotaz Org	Coperti Tempo indet. 36 ore	Coperti Tempo indet. 34 ore	Coperti Tempo indet. 20 ore	Prev. Ass. Anno 2025	Prev. Ass. Anno 2026	Prev. Ass. Anno 2027
Settore I Amm.vo, Sociale e Demografico									
	Operatore	Op. Serv. Ausiliari	15	0	0	15	0	0	0
	Operatore Esperto	Esecutore Messo C.le	1	0	0	1	0	0	0
	Operatore Esperto	Op. Esp. Coll. Amm.vo Cont.	0	0	0	0	3	0	0
	Istruttore	Istruttore Amm.vo	4	0	1	3	1 extra dotazione	0	0
	Funzionari E.Q.	Funz. Amm.vo	0	0	0	0	1	0	0
		Assistente Sociale	1	0			1 tempo determ.		
Totale di Settore			21	0	1	19	6	0	0
Settore II Finanziario Personale									
	Operatore	Op. Serv. Ausiliari	1	0	0	1	0	0	0
	Istruttore	Istruttore Amm.vo	1	0	0	1	0	0	0
	Istruttore	Istrut. Cont	1	0	0	1	0	0	0
	Funzionari E.Q.	Funz. Ec. Finanz.	0	0	0	0	0	0	0
Totale di Settore			3	0	0	3	0	0	0
Settore III Tecnico e Gestione del Territorio									
	Operatore	Op. Tec. Manutent.	14	0		14	0	0	0
	Operatore Esperto	Ausiliari del Traffico	0	0	0	0	3	0	0
	Istruttore	Istruttore Amm.vo	1	0	0	1	0	0	0
	Istruttore	Geometra	2	1	0	1	1 extra dotazione	0	0
	Istruttore	Vig. Urb.	1	1	0	0	0	0	0
	Funz. E.Q.	Funz. Tecn.	0	0	0	0	1	0	0
Totale di Settore			18	2	0	16	5	0	0
Settore IV Tributi, Patrimonio e Attività Produttive									
	Operatore	Op. Serv. Ausiliari	2	0	0	2	0	0	0
	Istruttore	Istrut. Cont	1	0	0	1	0	0	0
		Istruttore Amm.vo	0	0	0	0	1 extra dotazione	0	0
Totale di Settore			3	0		3	1	0	0
Totale Complessivo			45	2	1	41	12	0	0



~~Parere del Revisore Unico dei Conti~~

Parere sulla proposta di Deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 24.11.2025 con oggetto:
"Modifica del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 già approvato con deliberazione di G.M. di n. 51/2025."

Allegato 01 al verbale n. 39 del 25.11.2025

Il Revisore Unico dei Conti

Premesso che:

L'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 24.11.2025, la proposta di Deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 24.11.2025 ed integrata con ulteriore documentazione sempre a mezzo P.E.C. in data 25.11.2025, di cui in oggetto;

il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.2025, sul quale quest'Organo di Revisione ha espresso parere giusto Verbale n. 10 del 03.04.2025;

il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.05.2025, sul quale quest'Organo di Revisione ha espresso parere giusto Verbale n. 13 del 04.04.2025;

il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 42 del 13.05.2025;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 13.06.2025, sulla quale proposta quest'Organo di Revisione aveva espresso parere giusto Verbale n. 18 dell'08.06.2025;
- il Rendiconto della Gestione dell'anno 2024 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05.08.2025, sul quale quest'Organo di Revisione ha espresso parere giusto Verbale n. 21 dell'11.07.2025.

Considerato che:

- gli Enti locali sono chiamati ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del D.L. 80 del 09.06.2021 convertito dalla Legge 113 del 06.08.2021;

Comune di Comitini
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009032/2025 del 26/11/2025
Firmatario: MARIO PATRIZIO ANTONIO MELLINA



Parere del Revisore Unico dei Conti

- il legislatore con il PIAO ha inteso riordinare il complesso sistema programmatico delle amministrazioni pubbliche, formato da una molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti e forse per alcuni aspetti sovrapposti tra loro, inducendo ogni amministrazione pubblica a sviluppare una logica pianificatoria ed un'organicità strategica finalizzata ad intrecciare le diverse componenti dell'azione amministrativa rappresentate finora dai singoli documenti di programmazione, ciascuno con un proprio contenuto specifico;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha l'obiettivo di assorbire e razionalizzare la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, di molti dei documenti di pianificazione e programmazione cui sono tenuti gli Enti locali.

Atteso che:

- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione"*, attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 30.06.2022, n. 132, disciplina il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"*;
- l'art. 4 del citato Decreto prevede, al comma 1 lettera c) che il *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"* indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni; 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera



Parere del Revisore Unico dei Conti

professionale; 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali;

- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che *"a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 3, comma 5 bis della Legge 90/2014, ha introdotto, dopo il comma 557 ter dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il comma 557 quater il quale dispone che *"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*, esplicitando il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 2 del predetto Decreto evidenzia che **per spesa del personale** si intendano gli *"impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"* e per **entrate correnti** la *"media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata"*;
- che l'Ente rientra nella fascia demografica con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, con un valore soglia da rispettare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 pari al 15,55%.

Esaminata:



Parere del Revisore Unico

- la documentazione prodotta dall'Ente riguardante la Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 24.11.2025, inerente la prima modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, con la quale l'Ente intende:
 - ✓ avviare n. 08 progressioni verticali in deroga, di cui n. 02 per funzionari E.Q. e n. 06 per Operatori Esperti;
 - ✓ incrementare di quattro ore le attuali ore contrattuali dei dipendenti, da venti ore settimanali a ventiquattro ore settimanali, di cui due ore a partire dal 01.01.2026 e le altre due ore dal 01.01.2027, permettendo di allineare tutti i dipendenti a ventiquattro ore settimanali;
- Il verbale del 24.11.2025 della delegazione sia di parte pubblica che di parte sindacale, riunitasi per trattare il seguente punto posto all'ordine del giorno: "Schema modifica e integrazione PIAO 2025/2027 e schema regolamento per la disciplina delle progressioni verticali".

Rilevata:

- la necessità di modificare la sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO al fine di prevedere nel corso degli esercizi 2025 2026 e 2027, la valorizzazione delle risorse umane interne per la progressione verticale del personale, inquadrati nell'area "istruttori" verso l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e del personale inquadrato nell'area "operatori" verso l'area degli "operatore esperti" e l'incremento delle ore contrattuali dei dipendenti attualmente a venti ore settimanali per quattro ore settimanali, di cui due ore a partire dal 01.01.2026 e le altre due ore dal 01.01.2027, in modo da consentire a tutti i dipendenti di essere allineati a ventiquattro ore settimanali.

Considerato che:

- le progressioni tra le aree il cui costo complessivo è pari ad Euro 6.585,23, saranno finanziate con le risorse di cui all'art. 13, comma 8, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, derivanti dallo 0,55% del monte salari 2018 ed ammontanti ad Euro 6.440,73 mentre la differenza pari ad Euro 144,50 verrà finanziata dalla capacità assunzionale.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;



Parere del Revisore Unico dei Conti

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità comunale.

Dato atto:

- del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore II° Rag. Maria Assunta Grado in data 24.11.2025;
- del parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Ragioneria Rag. Maria Assunta Grado in data 24.11.2025.

Tutto ciò premesso l'Organo di Revisione

esprime

parere FAVOREVOLE sulla Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del 24.11.2025 con oggetto: "Modifica del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 già approvato con deliberazione di G.M. di n. 51/2025";

invita l'Ente

- ✓ prima di effettuare le progressioni verticali e l'incremento delle ore contrattuali dei dipendenti attualmente a venti ore settimanali, di essere certi della copertura finanziaria, apportando le necessarie modifiche sia nel Bilancio di previsione 2025/2027 sia nel D.U.P. 2025/2027, al fine di dare le giuste coperture finanziarie alle stesse;

raccomanda

- che nel corso dell'attuazione della modifica al PIAO 2025/2027 e del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di che trattasi venga effettuata una costante opera di monitoraggio nel rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia o resi necessari dall'obbligo del rispetto dei vincoli di bilancio.

lì, 25.11.2025

Il Revisore Unico dei Conti *

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina



Parere del ~~Revisore~~ Unico dei Conti

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Verbale n. 39 del 25 novembre 2025

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 14,00

Il Revisore Unico dei Conti

eletto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 17.01.2025 per il triennio 2025-2028, pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.01.2025 Repertorio 20250000494 e resa immediatamente esecutiva, ha esaminato per esprimere il parere di propria competenza, il seguente punto posto all'ordine del giorno:

- 1) Richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 24.11.2025 con oggetto: **"Modifica del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 già approvato con deliberazione di G.M. di n. 51/2025."**

Il Revisore Unico dei Conti, a conclusione dell'esame dei documenti, rilascia sul punto posto all'ordine del giorno, il parere di propria competenza come riportato nell'allegato n. 01 del presente verbale.

Alle ore 15,10, prima di chiudere la seduta redige il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto telematicamente ed inviati assieme all'allegato alla P.E.C. del Comune per essere protocollati e trasmessi per copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Comunale, alla Responsabile del Settore Finanziario e Personale Rag. Maria Assunta Grado.

Allegato: n.01 documento

Il Revisore Unico dei Conti *

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina



MARIO PATRIZIO
ANTONIO MELLINA
25.11.2025 15:17:23
GMT+01:00

() documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Il Presidente

L' Assessore Anziano F.to Rag. Luigi Nigrelli **Il Segretario Comunale**

F.to Sig. Pavone Mario F.to Dott. Michele Giuffrida

	Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Comunale dal _____ al _____ col n. del Reg. pubblicazioni. Il Messo
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione sarà affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11, della Legge Regionale 03/12/91, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

In fede
Il Segretario Comunale

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2 della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

In fede
Il Segretario Comunale

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile dell'Ufficio

.....